

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la facoltà di ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007. Per un primo approfondimento si veda in CNN Notizie del 13 marzo 2009.

L'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, recante le norme che attuano le direttive CE in materia di prevenzione finanziaria al riciclaggio dei proventi di attività criminose, stabilisce che il professionista debba trasmettere la segnalazione di un'operazione sospetta direttamente all'UIF ovvero agli ordini professionali. Il Consiglio Nazionale nel gennaio del 2008 aveva dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato articolo 43.

Il decreto di riconoscimento dovrà essere accompagnato, entro sessanta giorni, da un protocollo d'intesa sottoscritto dal CNN e dall'UIF che disciplina le specifiche tecniche e le modalità mediante le quali deve avvenire lo scambio, per via telematica, delle segnalazioni. Per il momento tuttavia la segnalazione va indirizzata all'UIF, ancora con le precedenti modalità cartacee.

Per una ricognizione della normativa, degli studi e delle istruzioni operative su questa materia, consultate dalla RUN la pagina Speciali>Antiriciclaggio. (Nota della Redazione).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2009

Individuazione del Consiglio nazionale del notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette. (09A03068)

(GU n. 77 del 2-4-2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i notai «trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2»;

Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che «gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»;

Visto l'art. 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal successivo art. 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine competente;

Visto altresì l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2»;

Vista la nota del 21 gennaio 2008 del Consiglio nazionale del notariato con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria con la modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3. Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2009